

Foglio informativo salari minimi CCNL per il 2023

(per le aziende stagionali a partire dalla stagione estiva)

Salari minimi ai sensi dell'art. 10 CCNL per collaboratori che hanno compiuto 18 anni - incluse le "riduzioni durante il periodo di introduzione"		Tempo pieno al mese (lordo)	Salari orari (senza supplementi per giorni festivi, vacanze e tredicesima mensilità)		
			Settimana da 42 ore	Settimana da 43,5 ore	Settimana da 45 ore
Cat. Ia	Collaboratori <u>senza apprendistato</u>	Fr. 3'582.00	Fr. 19.68	Fr. 18.95	Fr. 18.37
Cat. Ib	Collaboratori <u>senza apprendistato</u> che hanno superato una formazione Progresso	Fr. 3'803.00	Fr. 20.90	Fr. 20.12	Fr. 19.50
Durante il periodo di introduzione , il salario minimo delle categorie Ia e Ib può essere <u>ridotto</u> al massimo dell' 8 % mediante <u>accordo scritto nel contratto individuale di lavoro</u> .		Fr. 3'295.45	Fr. 18.11	Fr. 17.44	Fr. 16.90
Il periodo di introduzione dura al massimo 12 mesi se il collaboratore in precedenza non ha mai lavorato per almeno 4 mesi in un'azienda assoggettata al CCNL.		Fr. 3'498.75	Fr. 19.22	Fr. 18.51	Fr. 17.94
Negli <u>altri casi</u> il periodo di introduzione dura al massimo 3 mesi rispettivamente <u>per ogni altra posizione lavorativa</u> (nel caso quindi che il collaboratore abbia già lavorato per più di 4 mesi in un'altra azienda assoggettata al CCNL).					
Cat. II	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica (CFP) o una formazione equivalente	Fr. 3'927.00	Fr. 21.58	Fr. 20.78	Fr. 20.14
Trattandosi del primo impiego in un'azienda assoggettata al CCNL, il salario minimo della categoria II, durante il periodo di introduzione di 3 mesi al massimo, può essere <u>ridotto, mediante contratto di lavoro scritto</u> , al massimo dell' 8%.*		Fr. 3'612.85	Fr. 19.85	Fr. 19.12	Fr. 18.53
Cat. IIIa	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) o una formazione equivalente	Fr. 4'369.00	Fr. 24.01	Fr. 23.12	Fr. 22.41
Trattandosi del primo impiego in un'azienda assoggettata al CCNL, il salario minimo della categoria IIIa, durante il periodo di introduzione di 3 mesi al massimo, può essere <u>ridotto, mediante contratto di lavoro scritto</u> , al massimo dell' 8%.*		Fr. 4'019.50	Fr. 22.09	Fr. 21.27	Fr. 20.61
Cat. IIIb	Collaboratori che hanno concluso una formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC) o una formazione equivalente E con 6 giorni di perfezionamento professionale nel ramo secondo l'articolo 19 CCNL	Fr. 4'473.00	Fr. 24.58	Fr. 23.67	Fr. 22.94
Cat. IV	Collaboratori con esame di professione secondo l'articolo 27 lettera a) LFPr	Fr. 5'108.00	Fr. 28.07	Fr. 27.03	Fr. 26.19
Dai salari minimi delle categorie I – IV sono esclusi					
I collaboratori che <u>non abbiano ancora compiuto</u> il 18° anno di età		libera contrattazione	libera contrattazione		
Collaboratori con più di 18 anni di età immatricolati presso un istituto di formazione svizzero che svolgono una formazione a tempo pieno		libera contrattazione	libera contrattazione		
Collaboratori con una capacità lavorativa ridotta che provengono da programmi di reintegrazione o d'incentivazione statali o autorizzati dallo stato		libera contrattazione	libera contrattazione		
Praticanti ai sensi dell'articolo 11 CCNL		Fr. 2'303.00	Fr. 12.65	Fr. 12.19	Fr. 11.81
Accordo salariale particolare ai sensi dell'art. 15 cif. 7 CCNL					
Con i collaboratori il cui salario lordo mensile senza tredicesima ammonta almeno a Fr. 6'750.00 è possibile fissare liberamente per iscritto nel contratto di lavoro un'indennità per le ore supplementari, purché nel rispetto della legge (ad es. esclusioni di ore supplementari)		Fr. 6'750.00	Fr. 37.09	Fr. 35.71	Fr. 34.62
Tredicesima mensilità			Tredicesima mensilità in %		
Pieno diritto del collaboratore a una tredicesima mensilità dall'inizio della data di assunzione (a condizione che abbia superato con successo il periodo di prova)			8,33 %	8,33 %	8,33 %

* Le possibilità di riduzione di salario delle categorie II e IIIa possono essere applicate solo una volta nel corso della vita professionale di un collaboratore. Ad esempio se si tratta di un collaboratore straniero alla prima esperienza lavorativa in Svizzera o di un apprendista che abbia concluso la sua formazione approdando alla categoria II o IIIa.